

- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) il 29 maggio 2017 — Repubblica Ellenica/Leo Kuhn**

(Causa C-308/17)

(2017/C 283/30)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria)

**Parti**

Ricorrente: Repubblica Ellenica

Convenuto: Leo Kuhn

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che

- 1) il luogo di esecuzione ai sensi di tale disposizione sia individuato in base all'iniziale accordo contrattuale, anche nell'ipotesi — che si verifica nella specie — di un reiterato trasferimento di un credito su base contrattuale;
- 2) qualora venga preteso il rispetto delle condizioni di un titolo di Stato, come quello emesso, nello specifico, dalla Repubblica ellenica nella presente fattispecie, o venga azionata una domanda di risarcimento del danno per inadempimento, il luogo di esecuzione effettivo risulti fissato già con la liquidazione, su un conto di un detentore di un conto titoli nazionale, di interessi in forza del suddetto titolo di Stato;
- 3) il fatto che l'iniziale accordo contrattuale abbia determinato un luogo di esecuzione naturale ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera a), del suddetto regolamento impedisca di riconoscere un — ulteriore — luogo di esecuzione ai sensi della disposizione in oggetto sulla base del successivo effettivo adempimento di un contratto.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 351, pag. 1.

---

**Impugnazione proposta il 6 giugno 2017 da HB e a. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 aprile 2017, causa T-361/14, HB e a./Commissione europea**

(Causa C-366/17 P)

(2017/C 283/31)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrenti: HB e a. (rappresentante: Dr. P. Brockmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea